



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 marzo 2021 n.49

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 88 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 1° marzo 2021;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO E RISTORO A SUPPORTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Interventi di sostegno e ristoro)

1. L'intervento straordinario di sostegno e ristoro destinato agli operatori economici in seguito all'emergenza sanitaria causata da COVID-19 è definito, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli del presente decreto delegato, nelle seguenti forme:

- a) sospensione del pagamento della quota capitale afferente a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari;
- b) contributo a fondo perduto sull'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico dovuta per l'esercizio 2021;
- c) rilascio garanzia da parte dello Stato fino ad un massimo di euro 20.000,00 su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di competenza dell'esercizio 2021 non ancora pagati al locatore;
- d) contributo a fondo perduto sull'importo della tassa annuale di licenza dovuta per l'anno 2021;
- e) contributo a fondo perduto sulla quota fissa e sulla quota variabile fatturata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) per le utenze intestate all'operatore economico riferite all'energia elettrica, servizio idrico integrato, gas naturale, rifiuti e reflui di competenza dell'esercizio 2021;
- f) contributo a fondo perduto sull'aliquota contributiva del reddito minimo "dovuta per l'esercizio 2021" in favore degli operatori economici sotto forma di imprese individuali o lavoratori autonomi, non cumulabile con l'intervento straordinario di cui all'articolo 14 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n. 6 e comunque non cumulabile con gli altri incentivi e agevolazioni in materia previsti dalle normative vigenti;

- g) contributo a fondo perduto sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività nell'esercizio 2021, non cumulabile con gli altri incentivi e agevolazioni in materia previsti dalle normative vigenti;
 - h) contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro, con vincolo di destinazione ed utilizzo nell'attività economica.
2. Dagli interventi di cui al presente decreto delegato sono esclusi:
- a) gli Enti pubblici e le società partecipate dallo Stato;
 - b) gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e le relative società partecipate;
 - c) le società di partecipazione non finanziaria;
 - d) le società e ditte esercenti attività immobiliare.
3. L'intervento di sostegno e ristoro di cui alla lettera a) del comma 1 può essere usufruito da tutti gli operatori economici fino al 31 marzo 2022 con le modalità di cui al successivo articolo 4.
4. L'intervento di sostegno e ristoro di cui alla lettera b) del comma 1, è riconosciuto a tutti gli operatori economici, senza necessità di presentazione di nessuna istanza o richiesta.

Art. 2

(Requisito di accesso agli interventi)

1. Per usufruire degli interventi di sostegno di cui al comma 1 dell'articolo 1, con esclusione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, l'operatore economico deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, delle utenze dell'AASS e delle imposte e tasse e le eventuali relative sanzioni ed interessi, oppure l'operatore economico deve avere definito con l'Ente impositore o con il Dipartimento di Esattoria un piano di rientro da perfezionare entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo 6.
2. Per usufruire degli interventi di sostegno di cui al comma 1 dell'articolo 1, con esclusione delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, l'operatore economico deve avere la licenza attiva o se libero professionista non deve avere sospeso l'esercizio della professione alla data di presentazione dell'istanza.
3. I predetti requisiti devono permanere fino al 31 dicembre 2021.

Art. 3

(Condizione e misura degli interventi)

1. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 30,01% fino ad un massimo del 35% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 50% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo di 6 punti percentuali dell'intervento straordinario sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 1;
2. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 35,01% fino ad un massimo del 40,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 50% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;

- iii. contributo del 10% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 6 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 5% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.
3. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 40,01% fino ad un massimo del 45,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 50% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo del 20% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 6 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 10% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.
4. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 45,01% fino ad un massimo del 50,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 50% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 9 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 15% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1.
5. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 50,01% fino ad un massimo del 55,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 100% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo del 40% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 9 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 20% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1;
 - vi. contributo sotto forma di erogazione di una somma di denaro di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 determinato come al successivo articolo 6.
6. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione pari o superiore al 55,01% fino ad un massimo del 70,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;

- ii. contributo del 100% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo del 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 12 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 25% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1;
 - vi. contributo sotto forma di erogazione di una somma di denaro di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 determinato come al successivo articolo 6.
7. Gli operatori economici il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 ha subito una riduzione superiore al 70% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell'anno 2019, possono beneficiare dei seguenti interventi straordinari:
- i. rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 1;
 - ii. contributo del 100% dell'intervento straordinario sulla tassa di licenza di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 1;
 - iii. contributo del 60% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze AASS di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1;
 - iv. contributo pari alla riduzione di 15 punti percentuali sull'aliquota contributiva del reddito minimo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1;
 - v. contributo del 30% sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1;
 - vi. contributo sotto forma di erogazione di una somma di denaro di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 determinato come al successivo articolo 6.
8. Il fatturato e l'ammontare dei corrispettivi deve intendersi riferito ai ricavi ordinari dell'attività svolta, al netto dei componenti straordinari di reddito, delle rimanenze finali e delle rettifiche di costi, al netto altresì dei costi erariali con riferimento a particolari attività come rivendita di prodotti energetici e tabacchi, e delle eventuali spese anticipate per conto dei clienti chiaramente identificabili nei ricavi.
9. Le società di capitali, per accedere ai benefici di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, devono rientrare nelle condizioni di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 9 del Decreto – Legge n. 6/2021; in caso contrario gli operatori economici possono accedere ai benefici di cui al precedente comma 4.
10. Gli operatori economici che hanno iniziato l'attività negli anni 2019 e 2020 come risultante da data rilascio licenza e che presentino i requisiti di cui all'articolo 2, possono accedere agli interventi di cui al comma 2.
11. I contributi di cui al comma 1, dell'articolo 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta 2021.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori economici esercenti attività alberghiera e di servizio di alloggio nei confronti dei quali si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo articolo 7.
13. Le disposizioni dal comma 1 al comma 7 sono schematizzate nell'Allegato "A".

Art. 4

(Modalità per usufruire della sospensione del pagamento della quota capitale afferente a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamento bancari)

- 1. Al fine di accedere all'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino, possono beneficiare, previa apposita richiesta inoltrata all'istituto di credito sammarinese con il quale ha in

essere esposizione debitoria, della sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutuo ipotecario o chirografario ovvero altre tipologie di finanziamento. La sospensione attiene anche a finanziamento assistito da beneficio o contributo pubblico ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato. Per il periodo di sospensione è comunque riconosciuto il contributo in conto interessi previsto dalle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato senza che ciò determini il prolungamento di tale periodo di contribuzione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata, anche in via telematica, entro il 31 marzo 2021. Il soggetto istante deve essere in regola con i relativi pagamenti alla data del 31 dicembre 2020. La regolarità dei pagamenti deve intendersi riferita in tutto il sistema bancario e, pertanto, in Centrale Rischi non devono essere rilevate nei confronti del richiedente tensioni di sorta (sconfinamenti, rate insolute, posizioni in sofferenza, ecc.). Nel caso di Società, Enti, Fondazioni ed Associazioni la comunicazione è presentata dal legale rappresentante. In presenza di rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2021 e la data di presentazione della predetta richiesta, il cliente dell'istituto di credito, per rendere esecutiva la sospensione di cui al comma 1, dovrà pagare, a richiesta di quest'ultimo, la quota interessi delle rate o dei canoni insoluti.

3. La richiesta di cui al comma 2 è sottoposta alle verifiche e valutazioni dell'istituto di credito finanziatore, il quale ha facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto alla propria istruttoria.

4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e sino al 31 marzo 2022.

5. L'applicazione della misura di cui al comma 1:

- a) non determina alcuna modifica delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;
- b) non comporta ulteriori formalità all'accordo originario di finanziamento stipulato tra l'istituto di credito e il soggetto richiedente, anche in relazione alla conservazione delle eventuali garanzie ad esso collegate, non essendo necessaria alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri;
- c) non determina nuovi o maggiori oneri, anche fiscali, a carico delle parti;
- d) non comporta altresì la decadenza e la sospensione dei benefici e dei contributi di cui alle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

6. Il soggetto al quale è stata accordata la possibilità di accedere alla misura di cui al comma 1 è comunque tenuto al pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti di cui lo stesso è titolare, secondo le modalità già stabilite nel relativo piano di ammortamento.

7. Per effetto di quanto previsto nei commi precedenti, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva inferiore ad anni 30 (trenta), la sospensione determina il prolungamento del contratto originariamente sottoscritto dal richiedente per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. Di contro, per i mutui o i contratti di locazione finanziaria di durata complessiva pari o superiore ad anni 30 (trenta), la sospensione non determina il prolungamento del contratto originario, talché, decorsa la stessa, l'istituto di credito provvede al ricalcolo delle rate di mutuo ovvero del canone di locazione tenuto conto delle quote capitale non versate per effetto della sospensione medesima.

8. Qualora nel periodo di sospensione intervenga l'insolvenza di almeno due rate di interessi da parte del debitore, i benefici di cui al comma 1 verranno meno, con conseguente possibilità per l'istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse anche quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

9. Per tutta la durata della misura di sostegno, di cui al comma 1, gli operatori che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:

- a) non distribuire utili per la durata della sospensione;
- b) non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;
- c) non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;
- d) informare l'istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.

Art. 5

(Rilascio garanzia da parte dello Stato su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1)

1. Al fine di supportare le esigenze di liquidità degli operatori economici l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino rilascia, apposita garanzia sui finanziamenti concessi da istituzioni finanziarie e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, per finanziamenti vincolati al pagamento degli affitti passivi di competenza dell'esercizio 2021 e non ancora pagati alla data di presentazione dell'istanza, relativi ai locali e sedi in cui viene esercitata l'attività economica.

2. La garanzia di cui al comma 1 è rilasciata all'Istituto finanziatore in favore dell'operatore economico richiedente in possesso dei requisiti dell'articolo 2 e alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia, sotto forma di fideiussione, è rilasciata entro il 31 luglio 2021 per finanziamenti di durata non superiore a 48 mesi, con la possibilità per l'operatore economico di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 6 mesi, con rate mensili di rimborso;
- b) l'importo del finanziamento erogabile garantito dallo Stato è sino ad un massimo di euro 20.000,00;
- c) sono esclusi dalla garanzia dello Stato i finanziamenti relativi ad affitti passivi in cui il locatore appartenga al medesimo gruppo o abbia la medesima compagine societaria, o sia socio direttamente o indirettamente anche per interposta persona, del locatario;
- d) il tasso di interesse applicato dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia non può essere maggiore al tasso di interesse pari all'euribor a sei mesi maggiorato di due punti e comunque non inferiore al 2%;
- e) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- f) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'operatore economico successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- g) le commissioni applicate dall'istituto di credito sul prestito assistito da garanzia devono essere limitate al recupero dei costi;
- h) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere esclusivamente i costi relativi agli affitti passivi e utilizzato mediante bonifico bancario effettuato in favore del locatore, come risultante da contratto d'affitto regolarmente registrato da allegare alla domanda di accesso all'intervento.

3. Le garanzie, a valere sull'Eccellentissima Camera di San Marino, sono sottoscritte dal Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio ed i Sindaci di Governo su conforme deliberazione del Congresso di Stato.

La garanzia è efficace a partire dalla firma del contratto di finanziamento garantito e cessa di produrre effetti all'estinzione del credito scaturente dal contratto medesimo.

4. I contratti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ed i negozi ad essi inerenti e conseguenti sono esenti da oneri e da registrazione. Qualora portati alla registrazione, sono registrati in esenzione su semplice richiesta e allegazione della delibera del Congresso di Stato e l'imposta di registro non è dovuta neppure nella misura minima. Sono soggetti a registrazione nei termini ordinari gli atti e contratti autenticati o rogati da notaio, con esclusione del Notaio ad Acta.

5. In caso di mancato rimborso di n.5 rate consecutive l'Istituto finanziatore revoca il finanziamento concesso e procede all'espletamento di tutte le attività di recupero del proprio credito. Nel caso di mancato recupero del credito, l'istituto finanziatore chiede l'attivazione della garanzia dell'Eccellentissima Camera al fine di rifondere il debito residuo, per il quale si intende il capitale unitamente alla quota interessi delle rate maturate e non pagate.

In seguito alla richiesta dell'attivazione della Garanzia il Congresso di Stato autorizza il pagamento del debito residuo e contestualmente conferisce il mandato all'Avvocatura dello Stato di attuare tutte le idonee procedure ed azione per il recupero del credito.

6. Per ogni garanzia concessa dall'Eccellentissima Camera, ogni contratto di garanzia deve contenere l'indicazione di una persona fisica socio o amministratore della società, con ruolo di garante in subordine della società stessa, nei confronti del quale, in caso di inadempimento dell'obbligato principale, l'Eccellentissima Camera può rivalersi.

7. L'istruttoria per il rilascio della garanzia dello Stato ai soggetti aventi diritto è curata dal Dipartimento Finanze e Bilancio.

Art. 6

(Criteri per la determinazione del contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1)

1. Il contributo di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 è erogato agli operatori economici aventi diritto, per un importo minimo di euro 500,00 e fino all'importo massimo di euro 20.000,00 per gli operatori economici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 e di euro 30.000,00 per gli operatori economici di cui al comma 7 dell'articolo 3.

2. La misura del contributo di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 è determinata applicando una percentuale, distinta per scaglioni di fatturato, sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 con l'analogo importo del 2020 riparametrata ad un quadrimestre.

3. Per gli operatori economici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 le percentuali previste sono le seguenti:

- a) 12% per gli operatori economici se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
- b) 8% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 superano euro 400.000,00 ma non l'importo di euro 1.000.000,00;
- c) 5% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 superano euro 1.000.000,00 ma non l'importo di euro 5.000.000,00;
- d) 3% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 sono superiori ad euro 5.000.000,00.

4. Per gli operatori economici di cui al comma 7 dell'articolo 3 le percentuali previste sono le seguenti:

- a) 15% per gli operatori economici se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a euro 400.000,00;
- b) 10% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 superano euro 400.000,00 ma non l'importo di euro 1.000.000,00;
- c) 8% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 superano euro 1.000.000,00 ma non l'importo di euro 5.000.000,00;
- d) 5% se il fatturato e i corrispettivi dell'anno 2019 sono superiori ad euro 5.000.000,00.

5. Le disposizioni dal comma 1 al comma 4 sono schematizzate nell'Allegato "B".

Art. 7

(Contributo a fondo perduto di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 1 per alberghi e attività di servizi di alloggio)

1. Gli operatori economici muniti di licenza e che esercitano attività alberghiera e attività di servizio di alloggio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e che abbiano subito una diminuzione del numero delle presenze per pernottamenti nel 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, possono presentare istanza per il riconoscimento di un ristoro sotto forma di contributo a fondo perduto mediante erogazione di una somma di denaro.

2. Il contributo di cui al comma precedente è calcolato in base al numero delle presenze per pernottamenti persi nel 2020 rispetto al 2019 ed è determinato in funzione della classificazione assegnata dalla “Commissione per la classificazione e vigilanza sulle imprese ricettive” istituita ai sensi dell’articolo 20 della Legge 27 gennaio 2006 con i parametri definiti nel comma seguente.

3. L’importo del ristoro di cui al comma precedente, per ciascun operatore economico è determinato, con un minimo di euro 500,00, considerando, ai fini del calcolo, il valore unitario di ogni singolo minor pernottamento come segue:

- a) Strutture di cui all’articolo 14 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 a 4 stelle: 9 euro;
- b) Strutture di cui all’articolo 14 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 e all’articolo 2, comma 1, del Regolamento 8 giugno 2010 n. 3 a 3S. stelle: 8 euro;
- c) Strutture di cui all’articolo 14 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 a 3 stelle: 7 euro;
- d) Strutture di cui all’articolo 14 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 a 2 stelle: 5 euro;
- e) Strutture di cui all’articolo 14 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 a 1 stella e tutte le strutture di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 e di cui all’articolo 18 del Regolamento n. 3/2010: 3 euro.

4. Il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo è erogato a condizione che l’operatore economico garantisca l’apertura della struttura e l’erogazione del servizio ai clienti, fatte salve eventuali restrizioni per l’apertura previste da apposita disposizione normativa.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono schematizzate nell’Allegato “C”.

Art. 8

(Domanda di accesso agli interventi di sostegno e ristoro)

1. Per accedere agli interventi di sostegno di cui al comma 1 dell’articolo 1, con esclusione degli interventi di cui alle lettere a) e b), i soggetti aventi diritto devono presentare entro il 16 aprile 2021 un’istanza, in via telematica, all’Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione (UO) individuata con delibera del Congresso di Stato, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto delegato.

2. Le modalità di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, i contenuti informativi ed ogni altro elemento necessario all’attuazione del presente decreto delegato sono definiti con apposita circolare della Segreteria di Stato competente.

3. La UO di cui al comma 1 effettua i controlli preventivi e successivi sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 9

(Erogazione)

1. L’intervento straordinario di sostegno e ristoro di cui alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 1 è corrisposto dalla UO di cui al comma 1 dell’articolo 8 mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’operatore economico richiedente acceso esclusivamente presso un Istituto bancario sammarinese.

2. L’erogazione è altresì subordinata al perfezionamento del piano di rientro di cui al comma 1 dell’articolo 2.

Art. 10

(Controlli e sanzioni)

1. Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020, l’Ufficio Tributario effettua i controlli e le verifiche sul fatturato e sui corrispettivi di cui

all'articolo 3 dichiarati dall'operatore economico nell'istanza presentata per accedere agli interventi straordinari di sostegno e ristoro richiesti.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Tributario nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, riscontri una difformità nella riduzione del fatturato e dei corrispettivi di cui all'articolo 3, procede a segnalare agli Uffici competenti quanto rilevato al fine di una commisurazione e ricalcolo dei benefici spettati oppure al recupero degli stessi.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere nell'istanza presentata di cui al comma 1 dell'articolo 7 il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di all'articolo 297 del Codice Penale.

4. Gli operatori economici che hanno avuto accesso agli interventi di sostegno di cui all'articolo 1 comma 1, ad esclusione di quelli che hanno beneficiato esclusivamente degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, sono altresì soggetti al controllo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, sulla base di criteri e parametri di controllo individuati dalla Commissione di cui all'articolo 108 della precitata Legge.

5. In caso di indebito beneficio di contributi, gli Uffici e gli Enti competenti, oltre al recupero delle somme non dovute, applicano una sanzione pecuniaria pari al 10%, senza facoltà di oblazione, calcolata sull'importo non dovuto dell'intervento erogato o usufruito dall'operatore economico.

Art. 11

(Copertura finanziaria)

1. La spesa relativa alla copertura degli interventi straordinari di sostegno e ristoro di cui al presente decreto delegato è prevista fino alla concorrenza massima di euro 18.000.000,00, di cui 3.000.000,00 quale accantonamento prudenziale per eventuali escussioni delle garanzie prestate per l'intervento di cui alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 1, e trova imputazione sul capitolo di spesa 1-3-2390 "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia" con le modalità previste dall'articolo 18 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91.

2. Le risorse di cui comma 1 sono impegnate ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223.

Art. 12

(Proroga scadenze)

1. La scadenza del pagamento della Cartella Unica delle Tasse (CAUTA) per l'anno 2021 è prorogata al 30 giugno 2021.

2. I termini per la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 e della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 93, comma 1 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche ed integrazioni ed il conseguente versamento dell'imposta, sono prorogati in via straordinaria per il periodo d'imposta 2020, al 31 luglio 2021.

3. Il termine per la presentazione della dichiarazione delle attività patrimoniali finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n. 199, è prorogato in via straordinaria per il periodo d'imposta 2020, al 31 luglio 2021.

4. I termini per il versamento del conguaglio obbligatorio e del Fondiss di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto 30 dicembre 1985 n.168 come modificato dal Decreto Delegato 11 aprile 2011 n.57 e dall'articolo unico, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono prorogati in via straordinaria al 31 luglio 2021 per i lavoratori autonomi e i titolari delle imprese di persone fisiche.

5. Per effetto delle disposizioni dei precedenti commi, le norme in materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario 2020, sono così modificati in via straordinaria:

- il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 così come modificato dall'articolo 16, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176 è prorogato al 30 settembre 2021;
- il termine di cui all'articolo 12, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011 n. 200 è prorogato al 31 agosto 2021.

Art.13

(Dilazione di pagamento per i debiti iscritti a ruolo)

1. Il comma 4 dell'articolo 7 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91 è così modificato:

“4. L'operatore economico non è tenuto al pagamento di penalità ed interessi sui tributi iscritti a ruolo con riferimento alle cartelle esattoriali emesse dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 qualora ottemperi al pagamento integrale delle cartelle esattoriali e della cartella unica delle tasse alle scadenze previste oppure ottemperi regolarmente ai pagamenti delle rate dei piani di rientro o delle dilazioni concordate.”.

Art. 14

(Misure straordinarie inerenti i tour operator)

1. L'articolo 12 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 è così sostituito:

“Art.12

(Misure straordinarie inerenti i tour operator)

1. Per Contratto Turistico si intende, anche in combinazione tra loro, il contratto di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo o altro), di alloggio, di albergo, di viaggio d'istruzione, di organizzazione di manifestazioni ed eventi, sottoscritti e/o combinati dall'Organizzatore di Viaggio in nome proprio, anche se per conto terzi. Per Organizzatore di Viaggio si intende il tour operator o in genere il soggetto che si obbliga, in nome proprio anche se per conto terzi (viaggiatore e/o intermediario e/o altro Organizzatore di Viaggio) e verso corrispettivo, a procurare agli stessi soggetti terzi un Contratto Turistico o offrendo loro, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente o sottoscrivere il Contratto Turistico.

2. Ai fini della risoluzione del Contratto Turistico, l'insorgere di circostanze inevitabili e straordinarie, quali il fenomeno COVID-19, sino al luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del Contratto Turistico, costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta per l'esecuzione dello stesso;

3. Le ipotesi di cui al comma 2 legittimano sia il viaggiatore, sia l'intermediario che l'Organizzatore di Viaggio a recedere dal Contratto Turistico in essere prima dell'inizio o nel corso dello stesso.

4. In caso di recesso dal Contratto Turistico o di invocazione della risoluzione del Contratto Turistico per impossibilità sopravvenuta da parte del viaggiatore, quest'ultimo non ha diritto ad alcun indennizzo supplementare, penalità o spese, mentre ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Contratto Turistico.

5. In caso di recesso da parte del viaggiatore, l'Organizzatore di Viaggio potrà, a propria scelta, offrire al viaggiatore, in sostituzione del rimborso in denaro, un Contratto Turistico sostitutivo di almeno pari importo, o un voucher da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione, pena l'estinzione del diritto all'utilizzo del voucher.

6. Per tutti i Contratti Turistici rispetto i quali, per espressa previsione di legge nazionale o estera, sia consentita al viaggiatore la risoluzione o il recesso in ragione della impossibilità sopravvenuta o forza maggiore ai sensi dei commi che precedono, e questo se ne avvalga, devono intendersi conseguentemente risolti per impossibilità sopravvenuta anche tutti i contratti funzionalmente collegati ai Contratti Turistici sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori sia nazionali che esteri.
7. Per effetto del collegamento negoziale sussistente tra i Contratti Turistici ed i contratti sottoscritti dall'Organizzatore di Viaggio con i terzi fornitori, l'Organizzatore di Viaggio ha diritto di ottenere dai fornitori stessi, il rimborso integrale di tutti i pagamenti effettuati, senza quindi applicazione di alcun indennizzo supplementare, penalità o spese conseguenti alla cessazione del contratto tra Organizzatore di Viaggio e terzo fornitore.
8. Nel caso in cui il viaggiatore intenda recedere dal Contratto Turistico o invocarne la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, il diritto al rimborso spettante al viaggiatore ai sensi dei commi precedenti si intende collegato e quindi sospeso fintantoché l'Organizzatore di Viaggio, a sua volta, non abbia ottenuto dal terzo fornitore il rimborso di quanto nel frattempo a quest'ultimo pagato per il perfezionamento del Contratto Turistico.
9. Rimane inteso che quanto l'Organizzatore di Viaggio avrà ricevuto dal terzo fornitore a titolo di rimborso, dovrà a sua volta essere immediatamente restituito dall'Organizzatore di Viaggio al Viaggiatore e/o all'intermediario.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono intendersi norme di applicazione necessaria in ragione degli interessi pubblici perseguiti.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

